CAMERA DEI DEPUTATI N. 5229

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Presentata il 14 novembre 1990

Norme per disciplinare l'uso dei mezzi in dotazione e l'impiego di personale appartenente ad organi ed uffici pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È sotto gli occhi di tutti il continuo e scandaloso spettacolo degli abusi perpetrati da rappresentanti del Governo, ma anche da piccoli funzionari e impiegati di Stato, dei mezzi e personale pubblici di cui dovrebbero disporre solo per i fini specifici, ma che, in realtà, trattano come cose e persone al loro esclusivo servizio e dominio !

Scorte di agenti di Polizia di Stato, « auto blu », abusi di immobili, strutture e servizi, danno all'inclita e al volgo la prova di quanta decadenza abbia colpito il settore pubblico: responsabili e comunque complici i partiti di Governo, vale a dire quelli del cosiddetto « arco costituzionale » perché quanto avviene a Palazzo Chigi, si ripete a Palazzo Marino o nel palazzo della regione Emilia-Romagna, solo con persone e colori diversi, ma senza sostanziale differenza ! È pertanto necessario intervenire legislativamente e specificamente, provvedendo con norma repressiva degli abusi, che si estendano, ovviamente anche alle « scorte » di cui si chiede la soppressione perché può essere garantita dal telefono portatile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È vietato l'uso di mezzi e di strumenti in dotazione ad organi ed uffici dello Stato o di enti pubblici e l'impiego di personale appartenente a pubblici uffici, al di fuori degli specifici fini e doveri dell'ufficio.

2. L'uso dei mezzi e l'impiego del personale di cui al comma 1 è riservato esclusivamente ai compiti d'istituto.

3. È consentito l'uso di scorte di polizia esclusivamente in occasione di cerimonie ufficiali e solo con l'impiego di personale in divisa.

4. I rappresentanti politici e i pubblici dipendenti esposti a rischi particolari possono essere dotati, a spese dell'organo che rappresentano, di radiotelefono personale e portatile.

5. Chiunque viola la presente legge è punibile con la reclusione sino a cinque anni ed è immediatamente sospeso dalla carica o funzione pubblica che esercita.